

DELIBERAZIONE 26 OTTOBRE 2021

463/2021/R/TLR

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO E MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO PER IL SECONDO PERIODO DI REGOLAZIONE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1178^a riunione del 26 ottobre 2021

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2018, 24/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 24/2018/R/tlr), il relativo Allegato A e sue successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2018, 661/2018/R/tlr, il relativo Allegato A e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: RQCT);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 313/2019/R/tlr, il relativo Allegato A e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: TITT);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2019, 548/2019/R/tlr, il relativo Allegato A e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: RQTT);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2020, 478/2020/R/tlr e il relativo Allegato A (di seguito: TIMT);
- la deliberazione dell'Autorità 19 gennaio 2021, 11/2021/R/tlr (di seguito: deliberazione 11/2021/R/tlr);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 15 giugno 2021, 254/2021/R/tlr (di seguito: documento per la consultazione 254/2021/R/tlr).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 102/14, all'articolo 10, comma 17, lettera b), prevede che l'Autorità definisca i criteri per la determinazione dei contributi di allacciamento delle utenze alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento (di seguito: telecalore) e le modalità per l'esercizio del diritto di scollegamento;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 102/14 e dell'articolo 1 della legge 481/95, nell'esercitare i propri poteri l'Autorità persegue la promozione della concorrenza, nonché dello sviluppo del settore del telecalore;

- ai sensi dell'articolo 10, comma 18, del decreto legislativo 102/14:
 - a) la regolazione introdotta dall'Autorità si applica secondo criteri di gradualità anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati e della concorrenza del settore;
 - b) l'Autorità esercita, anche nel settore del telecalore, i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 481/95, in analogia a quanto avviene nei settori dell'energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e dei rifiuti urbani;
- l'Autorità, con deliberazione 24/2018/R/tlr, ha approvato il Testo unico della regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di esercizio da parte dell'utente del diritto di recesso per il periodo di regolazione 1 giugno 2018 – 31 dicembre 2021;
- stante l'approssimarsi del termine del primo periodo di regolazione, l'Autorità, con la deliberazione 11/2021/R/tlr, ha avviato un procedimento per la revisione della disciplina in materia di contributi di allacciamento e modalità di esercizio del diritto di recesso per il secondo periodo di regolazione;
- nel documento per la consultazione 254/2021/R/tlr, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti per la revisione della disciplina in materia di contributi di allacciamento e modalità di esercizio del diritto di recesso, prospettando una sostanziale conferma delle disposizioni vigenti, prevedendo esclusivamente una razionalizzazione e semplificazione della disciplina, con particolare riferimento agli obblighi informativi in capo agli esercenti;
- in particolare, l'Autorità, nel documento per la consultazione 254/2021/R/tlr, ha proposto:
 - a) una durata ordinaria di 4 anni (2022-2025) del periodo di regolazione, al fine di garantire un'adeguata stabilità e certezza del quadro regolatorio di riferimento;
 - b) nel caso in cui il servizio non sia svolto da un unico soggetto verticalmente integrato, di confermare che il venditore costituisca l'interfaccia unica con gli utenti del servizio per tutte le attività connesse all'allacciamento, alla disattivazione della fornitura e allo scollegamento dalla rete;
 - c) con riferimento alle modalità di determinazione delle classi dimensionali degli esercenti:
 - di applicare le medesime classi dimensionali previste negli altri testi integrati, al fine di semplificare ed uniformare la disciplina del settore del telecalore;
 - di definire la classe dimensionale di appartenenza di ciascun operatore per uno specifico arco temporale (2022-2025) a partire dall'energia erogata nell'anno 2020, prevedendo l'applicazione della classe dimensionale risultante a tutti i testi integrati vigenti;
 - di prevedere che, nel corso del periodo di riferimento, la classe dimensionale degli esercenti sia modificata esclusivamente nel caso di variazione del perimetro delle reti servite, per effetto di acquisizioni o cessioni di reti esistenti;
 - d) di confermare le modalità di determinazione della classe dimensionale degli utenti, prevedendo la possibilità, fino al 1 gennaio 2023, di utilizzare la potenza

- convenzionale, nel caso in cui non sia disponibile un riferimento di potenza contrattuale;
- e) di confermare la possibilità per gli esercenti di definire autonomamente il perimetro delle attività ricomprese nel corrispettivo di allacciamento, con il contestuale mantenimento di opportuni obblighi informativi, al fine di garantire la necessaria trasparenza nei confronti degli utenti;
 - f) di confermare i criteri per la determinazione dei corrispettivi di allacciamento, con la possibilità per gli esercenti di definire i corrispettivi di allacciamento nel rispetto di un vincolo ai ricavi; in particolare, di prevedere che i ricavi annuali derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di allacciamento, comprensivi di eventuali corrispettivi di salvaguardia definiti contrattualmente, non possano essere superiori ai costi sostenuti per tale attività;
 - g) di confermare il perimetro delle attività di disattivazione e scollegamento;
 - h) di confermare che le attività di disattivazione e scollegamento debbano essere svolte dagli esercenti a titolo gratuito, al fine di promuovere la concorrenza tra servizi di climatizzazione alternativi;
 - i) di confermare le modalità di esercizio del diritto di recesso, che prevedono:
 - la possibilità per gli utenti di recedere dal contratto di fornitura in qualunque momento, con preavviso di un mese;
 - il divieto di introdurre clausole volte a limitare il diritto di recesso dell'utente nei nuovi contratti di fornitura;
 - per i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della disciplina dell'Autorità (1 giugno 2018), la possibilità di continuare ad applicare eventuali clausole volte a disciplinare il diritto di recesso per uno specifico periodo temporale, differenziato in funzione alle caratteristiche dell'utente;
 - la possibilità per gli esercenti di applicare un corrispettivo di salvaguardia, al solo fine di assicurare la copertura dei costi di allacciamento anche in caso di recesso anticipato dell'utente;
 - l'esclusione dalla disciplina degli utenti con potenza contrattuale superiore a 1.200 kW, in quanto dotati di una forza contrattuale e di competenze tecniche adeguate a relazionarsi autonomamente con il fornitore del servizio;
 - j) con riferimento agli obblighi informativi nei confronti degli utenti:
 - di confermare gli obblighi informativi in materia di allacciamenti e disconnessioni, ad eccezione dell'obbligo di indicare sul sito *internet* i criteri di determinazione di eventuali corrispettivi di allacciamento a *forfait*;
 - di escludere dagli obblighi informativi tramite sito *internet* solamente i micro esercenti privi di sito, fermo restando l'obbligo per tali esercenti di fornire le suddette informazioni attraverso gli sportelli, laddove presenti, e tramite invio, anche in formato elettronico, su richiesta dell'utente;
 - k) con riferimento agli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità:
 - di confermare l'obbligo, per gli esercenti di medie e maggiori dimensioni, di inviare il rapporto per la verifica del rispetto del vincolo ai ricavi per l'attività di allacciamento;

- di eliminare l'obbligo di invio del rapporto di riepilogo sugli allacciamenti effettuati, in quanto la raccolta di informazioni dettagliate sui *driver* di costo dell'attività di allacciamento non è più strettamente necessaria, stante la scelta dell'Autorità di non introdurre corrispettivi di allacciamento standardizzati;
 - di eliminare l'obbligo di invio del rapporto di riepilogo sulle disconnessioni effettuate, in quanto per il monitoraggio del settore si ritengono sufficienti le informazioni raccolte ai sensi delle disposizioni della RQCT;
 - di prevedere un'unica scadenza per il rispetto degli obblighi informativi in capo agli esercenti il servizio per tutti i testi integrati vigenti;
- l) di razionalizzare i contenuti della disciplina su allacciamenti e disconnessioni, prevedendo, tra l'altro, il trasferimento nella RQCT di alcune disposizioni in materia di durata e contenuti minimi dei preventivi di allacciamento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le associazioni di rappresentanza di consumatori e utenti non hanno presentato osservazioni in merito alle proposte dell'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le associazioni di rappresentanza degli operatori e le singole società hanno condiviso in generale le proposte dell'Autorità, ma hanno presentato osservazioni puntuali in merito ad alcune tematiche; in particolare:
 - a) con riferimento alle soglie dimensionali degli esercenti:
 - le associazioni Airu ed Utilitalia non condividono l'ipotesi di determinare la classe dimensionale degli esercenti esclusivamente sulla base della potenza convenzionale, ritenendo che tale metodo potrebbe non essere adatto per gli esercenti con un coefficiente di utilizzo della potenza disponibile significativamente differente da quello definito convenzionalmente;
 - le associazioni Elettricità Futura e Fiper e il gruppo Egea ritengono che la soglia dimensionale dei micro esercenti non sia adeguata e hanno conseguentemente chiesto di incrementarla a 15 MW;
 - b) con riferimento alle soglie dimensionali degli utenti:
 - l'associazione Fiper e il gruppo Egea hanno chiesto di chiarire la differenza tra potenza contrattuale e potenza impegnata, al fine di evitare dubbi nella classificazione degli utenti; è stata inoltre evidenziata l'opportunità di classificare gli utenti sulla base della potenza nominale dello scambiatore, in quanto tale parametro fisico risulta normalmente disponibile ed è riferito a condizioni di progetto;
 - l'associazione Elettricità Futura ha chiesto di poter continuare ad utilizzare, anche dopo il 1 gennaio 2023, la potenza convenzionale per la classificazione di utenti con contratti stipulati prima del primo periodo di regolazione;
 - c) con riferimento alle attività di disconnessione:

- la generalità degli esercenti ha chiesto di applicare dei corrispettivi per le attività di disattivazione e scollegamento, come avviene negli altri settori regolati, al fine di consentire il recupero dei relativi costi, tenuto conto che tali attività non sono programmabili nell'ambito della normale operatività del gestore;
- l'associazione Fiper ha chiesto di consentire la chiusura parziale delle valvole di intercettazione nel caso in cui l'intervento avvenga nel periodo invernale, al fine di evitare danni da congelamento agli impianti idraulici;
- d) con riferimento agli obblighi informativi nei confronti degli utenti, le associazioni Aiget, Airu ed Utilitalia e le società A2A ed Edison hanno chiesto di eliminare l'obbligo di pubblicazione sul sito *internet* del dettaglio delle attività relative alla disconnessione, in quanto la pubblicazione di tali informazioni, oltre a non essere prevista in altri settori regolati, sarebbe di scarso interesse per l'utente;
- e) con riferimento alle tempistiche per il rispetto degli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità, le associazioni Aiget, Airu, Elettricità Futura ed Utilitalia, e le società A2A ed Edison hanno chiesto di prevedere un termine distinto per l'invio delle informazioni relative alla qualità tecnica, tenuto conto della diversa natura e della numerosità delle informazioni da trasmettere.

RITENUTO CHE:

- in materia di criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e modalità di esercizio del diritto di recesso da parte dell'utente, sulla base delle osservazioni pervenute, sia opportuno:
 - a) confermare le proposte condivise dagli *stakeholder* nell'ambito della consultazione;
 - b) con riferimento alle soglie dimensionali degli esercenti:
 - confermare l'utilizzo della sola potenza convenzionale per la classificazione dimensionale degli esercenti, al fine di semplificare la disciplina ed individuare in modo univoco la classe dimensionale di appartenenza di ciascun operatore;
 - confermare la soglia dimensionale dei micro esercenti, in quanto tale soglia consente di contemperare le esigenze di tutela degli utenti con la sostenibilità del servizio per gli esercenti di minori dimensioni;
 - c) con riferimento alle soglie dimensionali degli utenti:
 - modificare il testo della RQTT al fine di evitare potenziali fraintendimenti in merito al significato del termine "potenza contrattuale", elemento da includere nei contratti di fornitura ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4.1 del TITT;
 - confermare le modalità di classificazione dimensionale degli utenti, tenuto conto che, a partire dal 1 gennaio 2023, tutti i contratti, inclusi quelli sottoscritti prima del primo periodo di regolazione, dovranno prevedere un riferimento alla potenza contrattuale, nonché alla luce del fatto che la potenza di targa dello scambiatore non è necessariamente rappresentativa della potenza effettivamente resa disponibile all'utente del servizio;

- d) con riferimento alle attività di disconnessione:
 - confermare che tali attività debbano essere svolte a titolo gratuito, al fine di promuovere la concorrenza nei servizi di climatizzazione;
 - consentire la chiusura parziale delle valvole di intercettazione per ragioni di sicurezza degli impianti, prevedendo contestualmente che nessun onere aggiuntivo possa essere addebitato all'utente del servizio;
- e) confermare l'obbligo per gli esercenti di indicare sul sito *internet* il dettaglio delle attività relative alla disconnessione, al fine di assicurare la massima trasparenza nei confronti degli utenti;
- f) prevedere tempistiche congrue per il rispetto degli obblighi informativi, con una scadenza separata per l'invio delle informazioni inerenti alla qualità tecnica del servizio;
- a partire dal secondo periodo di regolazione, sia opportuno trasferire nella RQCT le disposizioni in materia di contenuti minimi dei preventivi e delle risposte alle richieste di disconnessione, in un'ottica di razionalizzazione dei contenuti dei testi integrati del settore del telecalore

DELIBERA

1. di approvare il “*Testo Unico della Regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di esercizio da parte dell'utente del diritto di recesso per il periodo di regolazione 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2025 (TUAR)*”, allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*), affinché entri in vigore il 1 gennaio 2022;
2. di approvare il “*Testo Unico per la classificazione dimensionale degli esercenti il servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2025 (TUD)*”, allegato alla presenta deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato B*), affinché entri in vigore il 1 gennaio 2022;
3. di apportare, a valere dal 1 gennaio 2022, le seguenti modifiche al TITT:
 - a) al comma 1.1 sono inserite le seguenti definizioni:
 - “• esercenti di maggiori dimensioni sono gli esercenti del servizio di telecalore con una potenza convenzionale superiore a 50 MW, calcolata secondo le disposizioni del TUD”;
 - “• esercenti di medie dimensioni sono gli esercenti del servizio di telecalore con una potenza convenzionale superiore a 6 MW e non superiore a 50 MW, calcolata secondo le disposizioni del TUD”;
 - “• micro esercenti sono gli esercenti con una potenza convenzionale non superiore ai 6 MW, calcolata secondo le disposizioni del TUD”;
 - “• TUD è il Testo unico per la classificazione dimensionale degli esercenti il servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2025, di cui all'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 463/2021/R/tlr”;

- b) al comma 1.1 la definizione “TUAR” è modificata come segue:
 - TUAR è il Testo unico della regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di esercizio da parte dell’utente del diritto di recesso per il periodo di regolazione 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2025”, di cui all’Allegato B alla deliberazione dell’Autorità 463/2021/R/tlr”;
 - c) il comma 2.2 è sostituito dal seguente comma:
 - “2.2 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente provvedimento, la classificazione dimensionale degli esercenti avviene ai sensi delle disposizioni del TUD”;
 - d) al comma 9.1 le parole “Entro il 30 aprile di ogni anno gli esercenti, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione competente” sono sostituite dalle parole “entro il 30 giugno di ogni anno gli esercenti”;
 - e) dopo il comma 10.8 è inserito il seguente comma:
 - “10.9 Nell’anno 2022, ai fini dell’adempimento degli obblighi informativi di cui all’Articolo 9, si applicano le classi dimensionali di cui all’Allegato A alla delibera 11 dicembre 2018, 661/2018/R/tlr”;
4. di apportare, a valere dal 1 gennaio 2022, le seguenti modifiche alla RQTT:
- a) al comma 1.1 sono inserite le seguenti definizioni:
 - TUD è il Testo unico per la classificazione dimensionale degli esercenti il servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2025, di cui all’Allegato B alla deliberazione dell’Autorità 463/2021/R/tlr”
 - potenza contrattuale è il valore minimo di potenza termica resa disponibile dall’esercente, in condizioni di normale esercizio della rete, al prelievo nella sottostazione d’utenza, come risultante nel contratto di fornitura del servizio”;
 - b) al comma 1.1, le definizioni “esercenti di maggiori dimensioni”, “esercenti di medie dimensioni” e micro esercenti” sono modificate come segue:
 - esercenti di maggiori dimensioni sono gli esercenti del servizio di telecalore con una potenza convenzionale superiore a 50 MW, calcolata secondo le disposizioni del TUD”;
 - esercenti di medie dimensioni sono gli esercenti del servizio di telecalore con una potenza convenzionale superiore a 6 MW e non superiore a 50 MW, calcolata secondo le disposizioni del TUD”;
 - micro esercenti sono gli esercenti del servizio di telecalore con una potenza convenzionale non superiore ai 6 MW, calcolata secondo le disposizioni del TUD”;
 - c) al comma 1.1, la definizione “potenza impegnata” è eliminata;
 - d) dopo il comma 2.1 è inserito il seguente comma:
 - “2.2 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente provvedimento, la classificazione dimensionale degli esercenti avviene ai sensi delle disposizioni del TUD”;
 - e) al comma 19.1, lettera a), le parole “potenza impegnata” sono sostituite dalle parole “potenza contrattuale”;
 - f) al comma 25.1, le parole “30 aprile” sono sostituite dalle parole “30 settembre”;

- g) dopo il comma 26.4 è inserito il seguente comma:
“26.5 Nell’anno 2022, ai fini dell’adempimento degli obblighi informativi di cui all’Articolo 25, si applicano le classi dimensionali di cui all’Allegato A alla deliberazione 661/2018/R/tlr.”;
5. di apportare, a valere dal 1 gennaio 2022, le seguenti modifiche al TIMT:
a) al comma 27.1 le parole “31 marzo” sono sostituite dalle parole “30 giugno”;
6. di pubblicare il presente provvedimento e i relativi Allegati A e B sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

26 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini